

“UN PONTE NELLA VITA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

in sigla “UN PONTE NELLA VITA APS”

c.f. 97896720154

VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 9 APRILE 2022

Oggi 9 aprile 2022 alle ore 11,30 sono presenti in Via Resistenza 121B a Buccinasco, a seguito regolare convocazione scritta inviata dal Presidente a tutti gli aventi diritto, i soci elencati nel foglio presenze firmato, da conservare agli atti. Assume la presidenza la Sig.ra Desiree Scassa la quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Stefania Colombo, che accetta.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e data la presenza, in proprio o per delega di nr. 13 soci sul totale di 13 risultanti a libro soci alla data di convocazione, dichiara che l'assemblea è validamente costituita e passa all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche allo statuto a seguito richieste di adeguamento da parte del R.U.N.T.S.
- 2) Varie ed eventuali.

- 1) Il presidente, informa l'assemblea di aver provveduto a richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come previsto dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale. A seguito della protocollazione della relativa domanda, in data 28 marzo u.s., il Registro Unico inviava una pec segnalando la sospensione del provvedimento di iscrizione in quanto riscontrate due incongruenze di clausole inserite nello statuto sociale. Nello specifico, viene chiesto di modificare le clausole di cui agli articoli:

Art. 8.1.2 Diritti e doveri degli associati

Clausola originaria

“Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, votare direttamente.”

Viene sottolineata la mancanza della previsione della possibilità di voto per le persone minorenni, esercitata in loro vece da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 89 del Codice del Terzo Settore.

Clausola modificata

8.1.2 Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota

associativa annuale) e, se maggiorenni, votare direttamente; in caso di soci minorenni, il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Art. 13.5.10 Clausola originaria

“Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti”.

Per questa clausola, la richiesta di variazione è così motivata dal R.U.N.T.S.:

“Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti.

Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso.”

Clausola abrogata si ritiene opportuno eliminare tale clausola statutaria nel rispetto del principio di elettività assembleare dei membri dell'organo di amministrazione.

Il Presidente, avendo precedentemente messo a disposizione di tutti i soci la bozza del nuovo statuto, modificato negli articoli indicati dalle disposizioni del RuntS, e avendo i soci stessi apposto la propria firma su due esemplari in originale, invita i presenti a ratificare le modifiche apportate con formale delibera di approvazione. L'assemblea approva all'unanimità e dà mandato al Presidente per lo svolgimento delle pratiche di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e successiva comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

- 2) Constatato che nessuno degli intervenuti desidera porre altri argomenti in discussione, l'assemblea si chiude alle ore 12.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Buccinasco, 9 aprile 2022

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 (Scopo)

5.1 L'associazione nasce come aggregazione tra genitori con figli portatori di handicap psicofisici anche gravi, che intendono promuovere l'intervento e la collaborazione delle pubbliche istituzioni a livello locale, regionale e nazionale, attraverso le attività elencate al successivo articolo, al fine di rendere disponibile sul territorio, per i propri figli e per i futuri aderenti, una rete di servizi di assistenza specializzata che favorisca la vita sociale, l'apprendimento nel rispetto delle possibilità di ciascuno, la tutela sanitaria con adeguati supporti, l'inserimento in realtà lavorative dove possibile, la realizzazione di opere e progetti che integrino nella maniera più consona ad ogni situazione, la famiglia e i ragazzi nel contesto sociale in cui vivono, la realizzazione di luoghi dove i ragazzi possano sentirsi accolti come in famiglia nella prospettiva di una futura esigenza di allontanamento familiare dovuto alla malattia o alla mancanza dei genitori.

L'associazione "Un ponte nella vita" si costituisce come interlocutore delle istituzioni e di ogni altro ente, pubblico o privato, sensibile alla problematica della disabilità, ai fini di valorizzare la faticosa attività svolta singolarmente dalle famiglie, sin dalla nascita dei figli, ora tutti in età adulta, pressoché senza alcun aiuto in termini di risorse economiche, e mira ad ottenere l'obiettivo riconoscimento della situazione di emergenza sociale vissuta dalle stesse, con un'attività di sensibilizzazione capillare ed efficace che favorisca l'acquisizione di risorse economiche e un interessamento a livello umano per una realtà "sommersa" che riguarda un numero considerevole di soggetti in gravi difficoltà.

Articolo 6 (Attività)

6.1 L'associazione persegue le predette finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e di loro familiari, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

di interesse generale di cui al presente articolo;

artigianali a sostegno dei progetti associativi;

7 ottobre 1994

Antonio *Antonio* *Antonio* *Antonio*

- Organizzazione e gestione di momenti ludici in generale inclusi quelli sportivi e teatrali, feste di compleanno e momenti di convivenza anche fuori dal territorio di appartenenza e spazi di aiuto compiti o di eventi tematici.

6.2 L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 nonché di volontari.

6.3 L'associazione, qualora se ne presentasse la necessità/opportunità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

6.4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

(Criteri ammissione associati)

7.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

7.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

7.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Associati Ordinari.

7.6 Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

7.7 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

7.8 Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

7.9 Il contributo è annuale, non è trasferibile, ne rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio

ART. 8

(Diritti e Doveri associati)

8.1- Gli associati hanno diritto a:

- 8.1.1 Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- 8.1.2 Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, votare direttamente. **In caso di soci minorenni, il diritto di voto è attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.**
- 8.1.3 Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- 8.1.4 Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Raffaella", "Nestor", "Vincenzo", "Giovanna", "Maurizio", "Roberto", "Erika", "Bianca"]

- Dr. J. D. Brown
University of Michigan

Dr. J. B. Green, Jr.
Pueblito, N. Mex.

- Raffella verspan
Hans Vp
Loree

Blue
R2

- 22

DR

22

- Dr. J. B. Green, Jr.
Pine Bluff, Ark.

Dr. J. B. Green, Jr.
Pueblito, N. Mex.

Dr. J. B. Green, Jr.
Pueblito, N.M.

- Dr. J. B. Green, Jr.
Pueblito, N.M.

Deirdre Ker
Victoria Franklin
Mansuetiuelato
Ronnefne
Hissken Bruns

(se previsto) o all'assemblea dei soci che previo contraddittorio devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

- 10.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 11 (Gli Organi Sociali)

- 11.1 Sono Organi dell'Associazione:

- 11.1.1 L'Assemblea degli associati;
- 11.1.2 Il Consiglio Direttivo.
- 11.1.3 Il Presidente.

- 11.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- 11.2.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 11.2.2 Il Collegio dei Garanti

- 11.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

- 11.4 Agli Associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 12 L'Assemblea dei Soci – Compiti

- 12.1 - L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato, sin dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

- 12.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

- 12.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno (1/3) un terzo del Consiglio Direttivo, o di (1/10) un decimo degli associati.

- 12.4 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- 12.4.1 esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte del Consiglio Direttivo.

- 12.4.2 eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo.

- 12.4.3 eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

- 12.4.4 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- 12.4.5 deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo

- 12.4.6 ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per urgenze

- 12.4.7 deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

- 12.4.8 approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- 12.4.9 fissare l'ammontare del contributo associativo;

[Handwritten signatures and notes in blue ink are present in the margins and bottom of the page. On the left, there are several vertical signatures. On the right, there are vertical signatures. At the bottom, there are several horizontal signatures and notes.]

13.5.4 Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta:

- Ree Ellis H. Brown P.O. Box 1320 Worcester Mass 01601

Refeller vers faire
voir

no. 1000

110
me!

me
11/8

me
11/8

me
11/8

me
11/8

me
11/8

me
11/8

me
11/8

- me
11/8

me
11/8

me
11/8

me
11/8

me
11/8

15.5 Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

15.6 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.7 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 **(Collegio dei Revisori dei Conti)**

16.1 L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da 2 supplenti scelti tra i non associati e quando la legge lo impone tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

16.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti

16.3 Il Collegio:

16.3.1 Elegge tra i suoi componenti il Presidente.

16.3.2 Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti.

16.3.3 Agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi sociali, oppure su segnalazione di un associato

16.3.4 Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e se previsto del Comitato esecutivo.

16.3.5 Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei revisori dei conti.

Art 17 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo direttivo.

Art. 18 **(Risorse Economiche)**

18.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2.1 beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

18.2.3 Contributi, erogazioni e lasciti diversi;

18.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

18.3.2 Contributi di privati;

esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

18.3.5 Ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

18.3.7 Proventi dalla cessione di beni o servizi agli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)



Art. 20

(Bilancio)

20.2 L'Associazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Esso deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo documenta nel bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

ART. 21

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Convenzioni)

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

[Signature] *Thomas M. R.* *Manuel C. R.*
Vittorio F. R. *Repinove F. R.* *Brutto*

ART. 23
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dai contratti collettivi e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 26
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29
(Norma transitoria)

29.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo

29.2 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

29.3 L'associazione ha inoltre l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

[Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page, including names like 'D. Rossi', 'M. Rossi', 'E. Rossi', 'G. Rossi', 'A. Rossi', 'B. Rossi', 'C. Rossi', 'D. Rossi', 'E. Rossi', 'F. Rossi', 'G. Rossi', 'H. Rossi', 'I. Rossi', 'L. Rossi', 'M. Rossi', 'N. Rossi', 'O. Rossi', 'P. Rossi', 'Q. Rossi', 'R. Rossi', 'S. Rossi', 'T. Rossi', 'U. Rossi', 'V. Rossi', 'W. Rossi', 'X. Rossi', 'Y. Rossi', 'Z. Rossi']